

ANCE Campania

News

29 OTTOBRE
2021

NUMERO 36/9

Il governo tenta l'accelerazione sull'attuazione del Pnrr: il decreto legge che aiuterà i ministeri a raggiungere i 51 target e milestones previsti per il 31 dicembre 2021. Si è lavorato per mettere a punto il DL. Il testo in entrata prevedeva 42 articoli che spaziavano dal turismo agli investimenti ferroviari, dal piano idrico e di dissesto idrogeologico alle Zes, dalla rigenerazione urbana all'efficientamento energetico, dalle scuole innovative al collegamento delle imprese alla piattaforma digitale nazionale dati, dai fabbisogni standard alla modifica della normativa antimafia. Fra le misure anche quella all'articolo 9 per la spending review che prevede l'istituzione di un nuovo Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione delle spese.

Sarà affidata a Difesa Spa, società controllata dal ministero della Difesa, la procedura di gara per la costituzione del Polo strategico nazionale che dovrà ospitare in modalità cloud i dati più sensibili della Pa. Nasce con una dotazione fino al 2026 di circa 500 milioni il «Fondo per la Repubblica digitale» per progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale con l'obiettivo di aumentare le competenze tecnologiche della popolazione.

Sul fronte del Mezzogiorno, il nuovo decreto prova a sbloccare l'empasse in cui versano le Zone economiche speciali con la creazione di uno sportello unico digitale dove far confluire tutte le autorizzazioni. Nelle more della costituzione del nuovo sportello, gli investitori potranno rivolgersi agli sportelli unici per le attività produttive. Per il sostegno delle imprese turistiche il decreto autorizza la costituzione di un «Fondo dei Fondi» denominato «Fondo Ripresa Resilienza Italia» del quale lo Stato Italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti, con una dote di 773 milioni di euro. Ricco anche il pacchetto per l'attuazione dei progetti legati a università e ricerca. Si sbloccano gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse bypassando il decreto legislativo del 2012 e prevedendo che per tutto il periodo del Pnrr sia il ministro dell'Università a fissare questi valori con proprio decreto. Il ministero, poi, viene autorizzato, nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno in corso, ad acquisire servizi professionali. ■ Da NT+.

In questo numero

Nuovo decreto sul PNRR

1

Publicato il decreto attuativo del bonus idrico

2

Sentenza del CdS sull'affidamento in house

3

Secondo la Corte dei Conti nuova spinta al federalismo fiscale

Modelli da utilizzare per bonifico del bonus facciate

4

Il Tar di Napoli sulle nuove costruzioni in zona sismica

5



pubblicato il decreto attuativo del bonus idrico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto 27 settembre 2021](#) del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) attuativo del bonus idrico, il contributo finalizzato al risparmio delle risorse e alla riduzione degli sprechi di acqua, [istituito dalla Legge di Bilancio 2021](#).

A breve sarà possibile richiedere il **bonus di 1.000 euro**, una tantum, per un solo immobile, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziare, pari a **20 milioni di euro per l'anno 2021**.

Possono beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Gli interventi agevolabili sono quelli per la sostituzione di vasi **sanitari in ceramica** con **nuovi apparecchi a scarico ridotto** e di **apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia** esistenti con **nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

In particolare, tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus, ci sono:

- la fornitura e la posa in opera di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di **rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di **soffioni doccia e colonne doccia** con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare istanza registrandosi sulla **'Piattaforma bonus idrico'** accessibile dal [sito del MiTE](#) e gestita da SOGEI, autenticandosi con SPID o con Carta d'Identità Elettronica. Il bonus sarà emesso **secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze** fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Da *Edilportale*.



Sentenza del CdS sull'affidamento in house

Le amministrazioni che intendono affidare in house servizi pubblici o strumentali devono effettuare una doppia verifica, che deve comprendere sia il riscontro del maggior vantaggio dell'affidamento diretto rispetto al mercato sia il riconoscimento dei benefici per la collettività, avendo tuttavia massima autonomia nella scelta delle metodologie e dei percorsi per dimostrare la sussistenza di queste situazioni.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, [con la sentenza n. 7023/2021](#), chiarisce i profili applicativi dell'articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016, che determina per gli enti affidanti l'obbligo da un lato di dimostrare il fallimento del mercato (ossia l'incapacità del mercato di offrire il servizio alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del controllo analogo) e dall'altro la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto del servizio in house.

La disposizione si fonda sul carattere secondario e residuale dell'affidamento in house, imponendo che il particolare modulo organizzativo per servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici). L'obbligo motivazionale cui sono tenuti gli enti nei provvedimenti di affidamento comporta tuttavia, sul piano istruttorio, l'attribuzione alle stesse amministrazioni della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la valutazione di preferenza. In qualsiasi approccio metodologico adottato, ogni amministrazione deve comunque prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili dell'universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche. Le valutazioni sia per l'uno che per l'altro elemento possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo ragionevole e plausibile i motivi che, nel caso concreto, hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello in house rispetto all'esternalizzazione con gara. Nello sviluppo dell'istruttoria, le amministrazioni affidanti hanno la possibilità di procedere secondo modalità che non si traducono nell'effettuazione di specifiche indagini di mercato o di tipo comparativo. I giudici amministrativi rilevano infatti come la peculiarità del caso concreto, l'esperienza di mercato vissuta in precedenza, l'elaborazione di specifici dati possano indurre l'ente alla ragionevole valutazione che l'affidamento mediante gara non garantisce (quantomeno, non nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati, traducendosi in plausibili, dimostrabili e motivate ragioni idonee a giustificare la scelta. Da *NT+*.



Secondo la Corte dei Conti occorre nuova spinta al federalismo fiscale

Superato il periodo emergenziale nel quale sono stati attivati importanti interventi di sostegno agli enti mediante trasferimenti, il percorso attuativo del federalismo fiscale dovrebbe ricevere una nuova spinta". Lo ha sottolineato la Corte dei Conti durante l'audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. "Per dare nuovo impulso al percorso del federalismo fiscale -ha messo in evidenza la magistratura contabile- e' necessario procedere con l'attuazione della legge delega del 2009, che resta in gran parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008".

"Il completamento del federalismo fiscale, specie per la componente regionale, e' incluso nel Pnrr tra le "riforme abilitanti"", ha ricordato la Corte dei Conti aggiungendo che "i relativi interventi normativi dovrebbero essere realizzati entro il primo semestre del 2026". Le questioni che sino ad ora hanno reso "difficile questo percorso risiedono in gran parte nelle condizioni propedeutiche e in particolare nella definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (Lep) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni comunali e regionali extra-sanitarie e la connessa determinazione dei fabbisogni standard che sono a fondamento del sistema di perequazione, che a sua volta costituisce un importante riferimento nell'ambito all'attuazione del Pnrr".

"L'intervento pubblico veicolato attraverso il Pnrr e' necessario per colmare il divario territoriale (inclusione sociale e clausola del 40%) -ha messo in evidenza la magistratura contabile- Il riequilibrio strutturale puo' favorire il consolidamento della macchina amministrativa, rendere la spesa piu' efficace ed efficiente e favorire forme associative tra soggetti pubblici e privati (partenariato sociale)".

Un punto "rilevante" nell'attuazione delle misure contenute nel piano che interessano le amministrazioni locali riguarda la "capacita' gestionale degli enti e soprattutto le concrete potenzialita' attuative, il profilo progettuale ed esecutivo. In tale direzione opera il previsto reclutamento di mille professionisti e tecnici a sostegno degli enti attuatori", ha continuato la Corte aggiungendo che "per superare la frammentazione possono essere adottati interventi appropriati, privilegiando le Unioni di comuni, che potrebbero essere rafforzate e ridisegnate". D'altra parte, lo stesso Piano prevede per i piccoli Comuni momenti di aggregazione. In questo quadro trova anche spazio il ruolo di coordinamento degli altri enti del sistema multilivello (Province e Regioni) gia' previsto nel sistema normativo. Da *Italia Oggi*.

Per accedere al bonus facciate si possono utilizzare i modelli di bonifico predisposti per le altre detrazioni fiscali. Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate. Un contribuente ha chiesto quale tipologia di bonifico bisogna utilizzare, dal momento che la sua banca prevede **quattro tipologie** (ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma, bonus mobili) ma non quello specifico per il bonus facciate. C'è l'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale e ha spiegato che, per richiedere il bonus facciate, possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai **fini dell'ecobonus** o della detrazione prevista per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**. Nel bonifico occorre sempre riportare il **codice fiscale del beneficiario della detrazione** e il numero di **partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico**. Se possibile è necessario indicare, come causale, gli **estremi della Legge 160/2019**, cioè la Legge di Bilancio per il 2020 che ha introdotto la detrazione. **"Qualora non si potesse indicare tale riferimento normativo** (perché, per esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell'ecobonus), **l'agevolazione sarà comunque riconosciuta**, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto a carico del beneficiario.

Il Tar di Napoli sulle nuove costruzioni in zona sismica

Per realizzare una nuova costruzione può essere richiesta la preventiva autorizzazione del Genio Civile, mentre in alcuni casi è sufficiente una denuncia. La differenza dipende dalla sismicità dell'area su cui si vuole costruire e dalla complessità dell'edificio.

Sull'argomento, il Decreto Sblocca Cantieri ha introdotto una serie di modifiche e il Ministero delle Infrastrutture (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) ha emanato delle linee guida. Il susseguirsi delle norme ha creato qualche difficoltà agli uffici del Genio Civile, in dubbio su quali regole fossero in vigore al momento della presentazione della documentazione per la realizzazione di un edificio.

Le difficoltà interpretative hanno generato un contenzioso, risolto dal Tar Campania con la [sentenza 6548/2021](#), con cui i giudici hanno concluso che le deroghe introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri sono immediatamente applicabili. I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l'ordine con cui il Genio Civile ha ordinato la sospensione dei lavori di nuova costruzione di un immobile.

Secondo il Genio Civile, il responsabile dell'intervento avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori. A detta del responsabile dell'intervento, invece, per effetto delle modifiche che il Decreto Sblocca Cantieri ([Legge 55/2019](#)) ha apportato al Testo Unico dell'edilizia ([DPR 380/2001](#)), per gli interventi di minore rilevanza non è più richiesta l'autorizzazione, ma è sufficiente una denuncia. Lo Sblocca Cantieri ha:

- catalogato gli interventi strutturali nelle zone sismiche secondo la minore o maggiore rilevanza per la pubblica incolumità;
- previsto l'emanazione di linee guida del Ministero delle Infrastrutture;
- previsto, per gli interventi di minore rilevanza, una deroga all'obbligo della preventiva autorizzazione, con la possibilità di controlli a campione da parte delle Regioni. Le norme dello Sblocca Cantieri sono in vigore dal 18 giugno 2019. Il 30 aprile 2020, il Ministero delle Infrastrutture ha [approvato le linee guida](#) per individuare gli interventi di carattere non sostanziale per cui non serve il preavviso ([DM 30 aprile 2020](#)). Il responsabile dell'intervento ha presentato la denuncia al Genio Civile il 1° febbraio 2020, ma la Regione ha obiettato che, non essendo state ancora adottate le linee guida del Ministero, le deroghe introdotte non fossero ancora operative. Il Tar ha accolto il ricorso spiegando che le linee guida sono strumentali all'individuazione delle opere per cui non è necessario il preavviso. Al contrario, hanno illustrato i giudici, le **deroghe** disposte dallo Sblocca Cantieri sono immediatamente applicabili. Dato che, come emerso dai documenti depositati, la costruzione non presenta caratteri di complessità e può essere annoverata tra quelle di minore rilevanza, il responsabile dell'intervento, presentando la denuncia, ha agito correttamente e non deve subire il blocco dei lavori. Da *Edilportale*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul Web

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – convegno del 22 settembre 2021